

COMUNE DI FANO

REGOLAMENTO GENERALE PER LA
GESTIONE DELLE ENTRATE
COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 201 del 18.12.2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 3 - GESTIONE E SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 4 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 5 - EFFICACIA TEMPORALE DEI REGOLAMENTI TRIBUTARI

ART. 6 - INFORMAZIONI DEL CONTRIBUENTE

ART. 7 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

ART. 8 - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

ART. 9 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

ART. 10 - ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 11 - NULLITÀ DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 12 - DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

ART. 13 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE

ART. 14 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

ART. 15 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

ART. 16 - DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

ART. 17 - DOCUMENTI DI PRASSI

CAPO II - DIRITTO D'INTERPELLO

ART. 18 - INTERPELLO

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 19 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 20 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

ART. 21 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

ART. 22 - ESAME DELL'ISTANZA E INVITO A COMPARERE PER DEFINIRE

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 23 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 24 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

ART. 25 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI

CAPO IV - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

ART. 26 - OGGETTO

ART. 27 - CAUSE OSTATIVE

ART. 28 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 29 - ESIMENTI

CAPO V - AUTOTUTELA

ART. 30 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

ART. 31 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

CAPO VI - RIMBORSI E VERSAMENTI

ART. 32 - RIMBORSI

ART. 33 - ACCOLLO DEL VERSAMENTO

ART. 34 - INTERESSI IN CASO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO

ART. 35 - SANZIONI E VERSAMENTO MINIMO

TITOLO III - ENTRATE PATRIMONIALI

ART. 36 - RAPPORTI CON I CITTADINI

ART. 37 - ACCERTAMENTO ORDINARIO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

ART. 38 - RIMBORSO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

ART. 39 - AUTOTUTELA AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO

ART. 40 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

TITOLO IV - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 41 - OGGETTO

ART. 42 - RECUPERO BONARIO ENTRATE PATRIMONIALI

ART. 43 - ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO

ART. 44 - ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE

ART. 45 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 46 - INTERESSI MORATORI

ART. 47 - COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA

ART. 48 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

ART. 49 - INESIGIBILITA' E DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI

ART. 50 - RATEIZZAZIONE DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, INGIUNZIONI FISCALI ED ORDINANZE-INGIUNZIONI

ART. 51 - DECADENZA, SOSPENSIONE E PROROGA DELLA RATEIZZAZIONE

ART. 52 - INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I - COMPENSAZIONE

ART. 53 - PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

ART. 54 - COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO O ENTRATA COMUNALE

ART. 55 - COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI E/O ENTRATE COMUNALI DIVERSI

CAPO II - RATEIZZAZIONI DI ENTRATE ORDINARIAMENTE RISCOSSE

ART. 56 - RATEIZZAZIONI DI ENTRATE ORDINARIAMENTE RISCOSSE

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57 - NORME DI RINVIO

ART. 58 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure di riscossione coattiva che afferiscono alle ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 e agli avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
3. Le norme del presente Regolamento, in merito alle entrate tributarie, sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. n. 212/2000 e s.m.i. e dei decreti attuativi della Legge delega n. 23/2014; nonché a regolamentare l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449/1997. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Articolo 2 - Definizione delle entrate comunali

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate di natura patrimoniale, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di seguito elencate:
 - entrate tributarie (ICI-IMU, TARSU-TARES-TARI, TASI, Imposta di Soggiorno, nonché ICP, TOSAP, DPA, quali entrate abolite ma ancora riscuotibili);
 - entrate derivanti da Canone Unico Patrimoniale (CUP);
 - entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - entrate derivanti da canoni d'uso;
 - entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;

- entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- entrate derivanti da sanzioni amministrative non tributarie;
- entrate derivanti da oneri di urbanizzazione;
- entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Articolo 3 – Gestione e soggetti responsabili delle entrate

1. La gestione delle entrate, riscosse in via ordinaria e/o coattiva, può essere effettuata, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
2. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate:
 - gestite in forma diretta dal Comune è dell'amministrazione stessa ed il Soggetto Responsabile dell'entrata coincide con il Dirigente dei servizi ai quali le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione;
 - gestite mediante terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione, ed il Soggetto Responsabile dell'entrata coincide con la persona designata dal terzo.

TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 4 – Statuto del Contribuente

1. Il presente capo regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di

affidamento a terzi.

4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente capo, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente capo prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente capo si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 5 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 53, comma 16 della L. n. 388/2000 e dall'articolo 1, comma 169 della L. n. 296/2006, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Articolo 6 - Informazioni del contribuente

1. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'Ente e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti con i mezzi idonei, tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

Articolo 7 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettiva residenza, o eventuale domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, di regola almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della L. n. 241/1990, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
4. L'amministrazione comunale può attuare modalità semplificate di comunicazione ai sensi dell'art. 6 della L. n. 212/2000.

Articolo 8 - Principio del contraddittorio

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della L. n. 212/2000, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della predetta L. n. 212/2000.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e

seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

3. In attuazione al comma 2 dell'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212, sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, diversi da quelli del precedente comma 2. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate, in modo certo e preciso e non in via presuntiva, dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune. Si considera di pronta liquidazione, ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o considerate presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione comunale, anche basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati. Si considera di controllo formale della dichiarazione, ogni atto emesso dal Comune a seguito di un controllo tra i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza di tali dati.
4. In applicazione del comma precedente, nel dettaglio, il diritto del contribuente al contraddittorio, è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed, in particolare, per i seguenti:
 - a) avvisi bonari e solleciti di pagamento;
 - b) ruolo e cartella di pagamento;
 - c) avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione, quali a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - d) avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva;

- e) atti di cui all'articolo art. 146, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - f) atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 178 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del citato articolo;
 - g) fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 187 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo;
 - h) rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - i) rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - j) provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - k) diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l) diniego o revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m) atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
 - n) ogni altro atto ancorché non previsto nei punti precedenti la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
 6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
 7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il Soggetto Responsabile del tributo ritenga che lo stesso, possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
 8. Per consentire il contraddittorio il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di

ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

9. La comunicazione di cui al comma 8 deve assegnare un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
10. È facoltà del Soggetto Responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
11. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
 - a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - d) il termine, non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - f) l'invito alla presentazione di eventuale istanza per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 disciplinato al Titolo II Capo III del presente regolamento, in luogo delle osservazioni.
12. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 10, viene redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
13. Laddove, all'esito delle osservazioni, ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e disciplinato al Titolo II Capo III del presente regolamento.
14. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
15. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie, devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e, previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una

completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.

16. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
17. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9, è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo, ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza, decorrano meno di 120 (centoventi) giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
18. La notifica dello schema di atto, di cui al precedente comma 8, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 173/2024.

Articolo 9 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
2. Gli avvisi di cui al comma 1, devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di

un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Articolo 10 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria, sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al precedente art. 9, comma 2.

Articolo 11 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli, se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 12 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione e di oggetto accertabile.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di

nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale, elementi che dovranno essere specificatamente indicati nell'atto di accertamento medesimo.

Articolo 13 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 14 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
4. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
5. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente.

Articolo 15 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel

rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolar modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

Articolo 16 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i 7 (sette) giorni lavorativi.

Articolo 17 - Documenti di prassi

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d) interpello;
 - e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

CAPO II - DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 18 - Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 14 a 17.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante

spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9;
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1 e 2;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario.
12. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di 90 (novanta) giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

13. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 12 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 60 (sessanta) giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
14. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
15. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 12, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 13.
16. Gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, sono annullabili. Ad ogni modo, non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi ai sensi dell'art. 14, co. 2 del presente Regolamento.
17. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 16.
18. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
19. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 19 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è

previsto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

In ogni caso sono esclusi dall'applicazione dell'accertamento con adesione le fattispecie escluse dal diritto al contraddittorio di cui all'art. 8 del presente regolamento.

3. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- su iniziativa del Comune;
- su istanza del contribuente, nei casi per i quali si applica il contraddittorio preventivo, dopo la ricezione dello schema di atto di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- su istanza del contribuente, nei casi per i quali si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente punto;
- di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 8 del presente regolamento, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

4. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo, salvo quanto previsto dall'art. 21 comma 3 del presente regolamento.

5. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
7. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Soggetto Responsabile del tributo.

Articolo 20 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, di sua iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 comunica un invito a comparire in cui è indicato il luogo e il giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione con l'indicazione:
 - della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse.
2. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto accertativo intercorrano meno di 90 (novanta) giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 (centoventi) giorni, in deroga al termine ordinario.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 21 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di atti soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6

bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nello schema di atto di cui all'art. 8 del presente regolamento che il Comune invia al contribuente deve essere indicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 (quindici) giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 8 del presente regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di soli 30 (trenta) giorni, in deroga a quanto previsto all'art. 19 comma 4 del presente regolamento.
4. Le opzioni di cui ai commi 2 e 3 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.
6. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 8 del presente regolamento emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
7. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.
8. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.
9. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, il Comune formula l'invito a comparire.

Articolo 22 - Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente del presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 2.
2. In caso di sussistenza dei requisiti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario; in caso di insussistenza dei requisiti, l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Soggetto responsabile del tributo.

Articolo 23 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato e dal Soggetto Responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
2. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel vigente regolamento.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il

pagamento della prima rata accordata. Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede all'emissione degli atti necessari al rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 792 della Legge n.160/2019.

Articolo 24 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione perfezionato non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 25 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente anche in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva

risposta a richieste formulate dal Comune, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO IV - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 26 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Articolo 27 - Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune e/o di terzi soggetti affidatari della gestione delle entrate tributarie, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 28 - Ravvedimento del contribuente

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo e di omessa e/o infedele denuncia, si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso così come dettate dall'art. 14 del D.Lgs. n. 173/2024.
2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 (novanta) giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
 - e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
 - f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - g) a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
 - h) a un decimo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 (novanta) giorni.
- 3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
 - 4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 - 5. La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della

dichiarazione con un ritardo superiore a 90 (novanta) giorni.

6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
7. Si applica l'articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 173/2024 in materia di ravvedimento parziale e frazionato.
8. Entro 20 (venti) giorni dal pagamento deve essere inoltrato al Comune documentazione attestante il versamento, con dettaglio degli importi versati e dell'anno di competenza, con allegazione della quietanza di pagamento.

Articolo 29 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente.

CAPO V – AUTOTUTELA

Articolo 30 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sull'individuazione del tributo;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - errore sul presupposto d'imposta;
 - mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera l), decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine previsto dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

Articolo 31 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma 1 deve comunque essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico. Deve inoltre tenere conto della necessità di salvaguardare la certezza delle entrate tributarie, del rispetto del principio di proporzionalità di cui al precedente art. 15 e del ripristino della legalità. In ogni caso, la facoltà di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato che decide nel merito, favorevole all'amministrazione comunale.
3. In caso di presentazione di istanza da parte del contribuente ai sensi del comma 1, la stessa deve essere motivata con le ragioni di fatto e giuridiche che giustificano la richiesta, nonché adeguatamente documentata.
4. L'amministrazione comunale può comunicare l'esito dell'istanza con atto scritto e motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
5. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera m), decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 67 del

medesimo decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

6. Si applica il comma 3 dell'articolo precedente.

CAPO VI - RIMBORSI E VERSAMENTI

Articolo 32 - Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo versato e risultato non dovuto, è disposto dal Soggetto Responsabile dell'entrata su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge.
2. Il rimborso delle entrate di natura tributaria versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Non si procede a rimborsi se l'importo del tributo dovuto per ogni annualità in forma ordinaria sia inferiore a 30,00 euro, salvo diversa disposizione di legge e diversa disposizione regolamentare dettata per le singole entrate comunali. Tale limite non vale per le entrate calcolate su base giornaliera per le quali si riscuote la tariffa prevista senza applicare minimi.

Articolo 33 – Accollo del versamento

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 (novanta) giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Articolo 34 – Interessi in caso di accertamento e rimborso

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le

somme a debito richieste mediante avviso di accertamento, è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile vigente alla data di accoglimento dell'istanza, con maturazione giorno per giorno.

Articolo 35 – Sanzioni e versamento minimo

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e s.m.i..
2. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30,00 euro, con riferimento a ogni periodo d'imposta, salvo diversa disciplina di legge. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo di eventuali sanzioni o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno due annualità, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

TITOLO III - ENTRATE PATRIMONIALI

Articolo 36 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Articolo 37 – Accertamento ordinario e riscossione delle entrate patrimoniali

1. L'entrata è accertata ordinariamente quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. L'accertamento ordinario è effettuato dal Soggetto Responsabile delle entrate competenti.

Articolo 38 – Rimborso delle entrate patrimoniali

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in

cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Soggetto Responsabile dell'entrata, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Non si procede a rimborsi se l'importo delle singole entrate patrimoniali dovuto per ogni annualità in forma ordinaria sia inferiore a 30,00 euro, salvo diversa disposizione di legge e diversa disposizione regolamentare dettata per le singole entrate comunali.

Articolo 39 – Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto obbligato può richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
2. Qualora sussistano le condizioni di cui al successivo articolo 40, co. 1 del presente regolamento, il Soggetto Responsabile delle entrate competente provvede con atto motivato a riscontrare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

Articolo 40 – Esercizio dell'autotutela

1. Il Soggetto Responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Soggetto Responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia obbligazione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il debitore non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di prescrizione stabiliti dalla legge.

TITOLO IV – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 41 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019 n.160.
3. La riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni al Codice della strada può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo sulla base del D.Lgs. n. 33/2025, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al R.D. n. 639/1910, applicando le disposizioni contenute nel titolo IV del D.Lgs. n. 33/2025.

4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento all'attività di recupero dei crediti tributari e patrimoniali.

Articolo 42 – Recupero bonario entrate patrimoniali

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il Responsabile dell'entrata notifica, mediante raccomandata A/R o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito, entro un anno dall'invio dell'avviso di pagamento ordinario, dando al debitore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso, le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari e legislative.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle sanzioni amministrative ed alle sanzioni per violazioni al codice della strada, nonché alle altre entrate se diversamente disciplinate.

Articolo 43 – Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 126 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Gli atti devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 44 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato di norma entro un anno dalla notifica dell'atto di sollecito bonario di cui al precedente articolo 42, fermo restando comunque il rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve, altresì, recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 45 – Riscossione coattiva

1. Decorso 30 (trenta) giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, di cui all'art. 67 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, e decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Soggetto Responsabile dell'entrata procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Soggetto Responsabile dell'entrata valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del

debitore, per il positivo esito della riscossione, si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

Articolo 46 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 (trenta) giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno.

Articolo 47 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale, e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
 - a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300,00 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre il detto termine, fino ad un massimo di 600,00 euro;
 - b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo della notifica degli atti correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie ed i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e al decreto del Ministero delle Finanze 14 aprile 2023, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 48 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive, deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del

debitore.

Articolo 49 – Inesigibilità e discarico per crediti inesigibili

1. Il Soggetto Responsabile dell'entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva, certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a. Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b. Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c. Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
 - d. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f. Limiti di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Il Soggetto Responsabile dell'entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva, comunica annualmente al Dirigente del Servizio titolare delle entrate di riferimento, qualora soggetto diverso, nonché al Dirigente del Servizio Ragioneria dell'Ente, l'elenco dei crediti ritenuti inesigibili.
3. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
4. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a 10,00 euro, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 50 – Rateizzazione di accertamenti esecutivi, ingiunzioni ed ordinanze-ingiunzioni

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria o patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo emesso ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 o richieste con ingiunzione di pagamento, il Soggetto Responsabile dell'entrata può concedere, su specifica domanda dell'interessato che si trovi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la dilazione di pagamento, alle seguenti condizioni, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà, la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma consente al debitore di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

3. L'istanza di rateizzazione è sottoposta al Responsabile dell'entrata allegando obbligatoriamente la seguente documentazione idonea ad attestare lo stato di temporanea e obiettiva difficoltà:
- Persone fisiche e ditte individuali: indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che non dovrà essere superiore a 25.000,00 euro;
 - Persone giuridiche (società di capitali, società di persone ed enti del terzo settore): attestazione della situazione economico-patrimoniale redatta da un professionista (es. ragioniere/commercialista, avvocato, revisore dei conti) o da un'associazione di categoria, sulla base dei seguenti parametri:
 - i. indice di liquidità, da determinarsi come segue: (importo liquidità corrente + importo liquidità differita)/passivo corrente. Esso deve essere inferiore a 1;
 - ii. indice alfa, da determinarsi come segue: [importo del debito complessivo (comprensivo degli interessi e spese dovute)/valore della produzione] per cento. Esso deve essere superiore a 2. Nel caso di società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici il valore della produzione è quello dichiarato nell'ultimo bilancio approvato; mentre per le società di persone, in assenza di bilanci, il valore della produzione è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate (modello unico).
4. Il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà nei seguenti casi:
- qualora il debito oggetto di richiesta di rateizzazione non superi 2.000,00 euro per le persone fisiche e 3.000,00 euro per le persone giuridiche. In tal caso la dichiarazione è presentata in alternativa alla documentazione di cui al comma precedente;
 - qualora si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione. In tal caso, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della dichiarazione, deve essere presentata la documentazione di cui al comma precedente, pena decadenza dal beneficio della rateizzazione.
5. Non è prevista alcuna dilazione:
- per importi dovuti fino a 100,00 euro;
 - nel caso di appurata condizione di morosità relative a precedenti rateazioni.
6. Il Soggetto Responsabile delle entrate concede il pagamento rateale, con cadenza mensile, di pari importo, articolando le rate mensili secondo le seguenti fasce di debito:
- fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione;

- da 100,01 euro a 500,00 euro fino a quattro rate mensili;
 - da 500,01 euro a 3.000,00 euro fino a dodici rate mensili;
 - da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro fino a ventiquattro rate mensili;
 - da 6.000,01 euro a 20.000,00 euro fino a trentasei rate mensili;
 - da 20.000,01 euro a 50.000,00 euro fino a sessanta rate mensili;
 - oltre 50.000,01 euro fino a settantadue rate mensili.
7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a 100,00 euro.
 8. Il Soggetto Responsabile dell'entrata stabilisce il numero di rate, tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati ai precedenti commi e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
 9. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi di mora nella misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 C.c., vigente alla data di accoglimento dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
 10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono, di norma, nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
 11. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato, a mezzo postale o mediante posta elettronica, all'indirizzo indicato nell'istanza. In caso di accoglimento, la comunicazione è accompagnata dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate ed i relativi importi.
 12. Il piano di rateazione, perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata con il deposito della stessa e sua valutazione da parte del Responsabile dell'entrata.
 13. Il pagamento della prima rata, perfezionando l'accordo di rateizzazione, sospende/revoca le misure cautelari e le procedure esecutive eventualmente già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.
 14. In caso di entrate tributarie per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
 15. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.

Articolo 51 – Decadenza, sospensione e proroga della rateizzazione

1. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito di cui all'art. 1, co. 800 della L. n. 160/2019, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal benefici.

2. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Articolo 52 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 45 a 51 del presente Regolamento, sono applicate altresì, alle ingiunzioni derivanti dal mancato pagamento delle sanzioni per violazioni al codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, nonché alle ordinanze ingiunzioni derivanti dal mancato pagamento delle altre sanzioni amministrative, di cui alla Legge n. 689/1981.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I – COMPENSAZIONE

Articolo 53 - Principi in materia di compensazione

1. In base alla disciplina contenuta nell' art. 1243 del Codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento, si sostanzia nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore e ha finalità di semplificazione dei rapporti giuridici e di agevolazione della soddisfazione del credito.
2. L'art. 69, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevede, nei casi ammessi dalla legge, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito.
3. L'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali è previsto dall'art.1, comma 167, della legge n.296 del 27/12/2006, nonché dall'art. 8, comma 1, della legge n. 212/2000;
4. L'obbligazione tributaria può essere estinta mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile, nonché non sia intervenuta decadenza/prescrizione dello stesso.
5. Le compensazioni dovranno effettuarsi con l'ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente, dando precedenza alle operazioni più datate.
6. Tutte le spese che l'Ente sostiene per il recupero del credito sono a carico dell'obbligato.

Articolo 54 - Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale

1. Il contribuente, entro i termini di versamento di un tributo e/o di un'entrata

comunale, può detrarre dall'importo da versare quanto eventualmente versato in eccedenza a medesimo titolo negli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al presente articolo deve presentare al Comune, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, con allegate le copie dei versamenti relativamente ai quali si chiede la compensazione, contenente i seguenti elementi essenziali:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - tributo e/o entrata comunale dovuti, al lordo della compensazione;
 - indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di riferimento;
 - dichiarazione di non aver già richiesto il rimborso del versato in eccedenza ovvero la dichiarazione di rinuncia all'istanza di rimborso già presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo e/o dell'entrata dovuti, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Il Soggetto Responsabile del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, deve essere comunicato al soggetto interessato.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione, nei termini consentiti dalla legge.
6. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi o entrate comunali riscosse tramite accertamento e/o ruolo.

Art. 55 - Compensazione tra tributi e/o entrate comunali diversi

1. Il contribuente, entro i termini di versamento di un tributo e/o di un'entrata comunale, può detrarre dall'importo da versare quanto eventualmente vantato a credito, anche derivante da versamento in eccedenza, per tributi e/o entrate comunali diversi nel medesimo anno o in anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza/prescrizione del credito ai sensi di legge.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al presente articolo deve presentare al Comune, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, con allegata la documentazione comprovante il credito e/o i versamenti eccedenti relativamente ai quali si chiede la compensazione,

contenente i seguenti elementi essenziali:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- tributo e/o entrata comunale dovuti al lordo della compensazione;
- indicazione dei crediti e/o delle eccedenze da compensare distinte per anno di riferimento;
- dichiarazione di non aver già richiesto il rimborso del versato in eccedenza ovvero la dichiarazione di rinuncia all'istanza di rimborso già presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi relativi ad altri tributi o entrate comunali ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto dei termini di decadenza/prescrizione per l'esercizio del credito deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Nel caso in cui la compensazione venga chiesta tra tributi o entrate gestite da Soggetti responsabili diversi, il funzionario al quale inviare le richieste di compensazione è quello responsabile dell'entrata sul quale viene effettuata la compensazione.
5. Il Soggetto Responsabile che gestisce il tributo o l'entrata per cui viene richiesta la compensazione, deve acquisire dal funzionario addetto al tributo e/o entrata asseritamente a credito, anche derivante da versamento in eccedenza, idonea attestazione relativa agli importi da compensare in quanto risultanti effettivamente a credito.
6. Il risultato del riscontro, sia esso positivo o negativo, va comunicato al soggetto interessato e all'altro Soggetto Responsabile di cui al precedente comma.
7. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione, nei termini consentiti dalla legge.
8. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi o entrate comunali riscosse tramite accertamento e/o ruolo.

CAPO II – RATEIZZAZIONI DI ENTRATE ORDINARIAMENTE RISCOSSE

Articolo 56 – Rateizzazioni di entrate ordinariamente riscosse

1. Qualora l'istanza di rateizzazione sia presentata prima della riscossione tramite accertamenti esecutivi ed ingiunzioni, il soggetto competente alla concessione della rateizzazione è il responsabile dell'entrata ordinariamente riscossa.
2. Per le modalità e condizioni di rateizzazione si rimanda alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 50 e 51 del presente regolamento, per quanto

compatibili e fatte salve le specifiche norme di settore.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 58 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2026.
2. I seguenti regolamenti:
 - Regolamento per l'esercizio del potere di autotutela, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 321 del 26/11/1998;
 - Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 322 del 26/11/1998;
 - Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione del contribuente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 351 del 29/12/1998;sono abrogati dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento, fatte salve le specifiche norme di settore e le specifiche norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.